



COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio Sociale- Istruzione- Cultura- Sport

Allegato alla Deliberazione del C.C n°4
del 05/05/2015

Regolamento per l'accesso e l'erogazioni di interventi economici di assistenza sociale

Approvato con deliberazione C.C. n° 4 del 05/05/2015

Pubblicato dal 05/05/2015 al 20/05/2015

Entrato in vigore il 20/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marina Piras



COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio Sociale- Istruzione- Cultura- Sport

Indice

Capo 1

PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Generalità

Art.2 - Finalità

Art. 3 – Destinatari

Art.4 - Criteri per l'ammissione: Valutazione del bisogno e elementi

Art. 5- Indicatore della condizione economica

Capo 2

FORME D'INTERVENTO

Art. 6- Contributo economici per contrasto alla povertà

- Ordinari

- Straordinari

Art. 7 – Contributi economici a famiglie affidatarie

Art. 8 – Contributi economici per integrazione rette per inserimenti in strutture

Capo 3

ITER PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9 – Domanda

Art. 10- Allegati e documentazione utile

Art. 11 – Istruttoria e progetto di intervento

Capo 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.12- Verifiche e controlli

Art. 13- Modifica, Sospensione e revoca dell'intervento

Art. 14- Azioni di rivalsa

Art. 15 – Riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili

Art. 16 – Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A – Modulo di richiesta contributo economico per contrasto alle povertà

Allegato B- Modulo di richiesta contributo economico per famiglie affidatarie
Allegato C – Modulo di richiesta contributo economico per integrazione rette per inserimenti in strutture
Allegato D- Dichiarazione sostitutiva
Allegato E- Progetto d'intervento.



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Generalità

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento giuridico, disciplina i criteri d'accesso e le procedure per l'erogazione di interventi economici a favore di persone e famiglie che versano in stato di bisogno e disagio.

Art. 2 Finalità

Gli interventi di cui al presente regolamento sono principalmente finalizzati:

- Tutelare e sostenere le famiglie, i nuclei e le persone che versano, temporaneamente in stato di bisogno e/o disagio;
- Rimuovere le cause del disagio familiare o personale;
- Favorire il processo di responsabilizzazione, autonomia e integrazione sociale
- Contrastare i processi di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale nelle persone fragili e talvolta non autosufficienti.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento:

- Cittadini Italiani residenti presso il Comune di Bulzi
- Cittadini Stranieri purchè in regola con il permesso di soggiorno o con carta di soggiorno residenti presso il Comune di Bulzi

In casi del tutto eccezionali, gli interventi economici potranno essere estesi a persone e/o famiglie che dimorano temporaneamente nel territorio di Bulzi che si trovano in situazioni di disagio tali da intervenire con urgenza e con successiva eventuale rivalsa e passaggio di peso in carico nei confronti dell'Ente Locale di residenza.

Art.4 Criteri per l'ammissione: Valutazione del bisogno ed elementi

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente regolamento i nuclei familiari o le persone che alla data della presentazione della domanda:

- Versino in stato di disagio e bisogno dimostrabile.
- Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di Stato, Azioni, obbligazioni, investimenti, Depositi Bancari e/o postali;
- Siano privi di stabile occupazione

- Non abbiano una rete parentela e/o familiare che possa sostenergli a livello economico o che possa mantenergli così come previsto dall'art. 433 del c.c.

I seguenti criteri, non verranno presi in considerazione per i contributi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il servizio sociale inoltre valuterà il bisogno in relazione anche a diversi elementi sociali quali:

- Nuclei familiari dove è presente 1 o più minori a carico
- Nuclei familiari o persone dove è presente o in stato di non autosufficienza e invalidità riconosciuta anche ai sensi della L. 104;
- Nuclei con 6 o più componenti;
- Nuclei monogenitoriali, dove è presente un solo adulto e dove esista una separazione legale e dove sia presente un minore;
- Nuclei composti da una sola persona;
- Nuclei composti da persone con un'età superiore ai 50 anni;

Ulteriori fattori aggravanti la condizione di bisogno e disagio saranno:

- Persone che hanno perso il lavoro o prive di un'occupazione
- Situazione sanitaria precaria documentata
- Assenza o attesa di relativi benefici economici legati all'invalidità;
- Situazione abitativa: affittuari;
- Emergenza ed esclusione sociale;

Art. 5 Indicatore della condizione economica.

Ai fini della reale valutazione del bisogno e/o disagio, sarà preso in considerazione il reddito del nucleo familiare attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono i sussidi.

Verrà pertanto richiesta l'attestazione ISEE secondo l'attuale normativa in vigore e verrà ridefinito tenendo conto di tutti i redditi esenti IRPEF quali:

- Assegni familiari;
- Assegni di mantenimento stabiliti dall'Autorità Giudiziaria;
- Pensione di invalidità civile e accompagnamento;
- Pensione per ciechi e sordomuti;

Si utilizzerà pertanto la seguente formula: ISE + redditi esenti IRPEF rapportati alla scala di equivalenza.

Tutti i redditi di cui all'elenco dovranno essere dichiarati dal richiedente nell'apposito modulo "Allegato D".

L'amministrazione procederà a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Qualora la situazione economica dichiarata dovesse variare, è compito del richiedente/beneficiario portare a conoscenza il servizio sociale sull'avvenuto cambiamento.

La seguente valutazione economica è valida per i contributi economici ordinari di cui all'art 6 e per i contributi per l'integrazione delle rette per inserimenti in struttura.

Sono esenti i contributi economici straordinari e i contributi economici per famiglie affidatarie.

CAPO 2 FORME DI INTERVENTO

Art. 6 Contributi economici per contrasto alle povertà
Contributi Ordinari.

L'intervento economico ordinario prevede l'erogazione di un sussidio economico per un importo mensile di max 300,00 € per un limite di 3 mesi consecutivi e 6 mesi in anno.

Ha la finalità di contrastare situazioni di bisogno o disagio meglio specificate nell'art. 2 e 4 del presente regolamento.

La situazione reddituale è calcolata secondo la disciplina dell'art. 5 del presente regolamento.

Per salvaguardare la dignità e affinché non si creino situazioni di assistenzialismo, il contributo economico verrà erogato su prestazione di un'attività socialmente utile e pertanto verrà re dato apposito progetto personalizzato con l'utente richiedente secondo lo schema Allegato E.

Il servizio civico da svolgersi comprenderà le seguenti funzioni:

- Custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche presenti nel territorio;
- Cura del verde pubblico nelle aree del territorio di Bulzi;
- Pulizia strade e locali comunali;
- Attività di assistenza generica, compagnia, accompagnamenti, ritiro ricette, acquisto medicinali in favore di persone non autosufficienti e individuate dal servizio sociale
- Accompagnatrice/accompagnatore scuolabus

I soggetti che operano nell'ambito delle attività socialmente utili saranno coperti da assicurazione Inail contro gli infortuni.

E' prevista un'attività massima di 30 ore mensili da concordare con il servizio sociale professionale.

Il beneficiario firmerà e rispetterà il progetto personalizzato stilato dal servizio sociale e riceverà il contributo economico richiesto solo dopo aver svolto almeno la metà delle ore previste nel mese.

Qualora non venisse rispettato il progetto per motivazioni non giustificabili, o il richiedente si rifiutasse di svolgere l'attività prevista, perderà il contributo e non potrà accedere a nessun'altro sostegno comunale al reddito per l'anno in corso.

Il sussidio potrà essere inoltre revocato in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

Non sono ammessi al contributo ordinario, le persone che hanno un'invalidità certificata o un'inabilità lavorativa certificata.

Sono ammesse tutte le persone, maggiori d'età con comprovata capacità lavorativa.

Il seguente sussidio non è cumulabile con il servizio civico previsto dalla Linea 3 delle "Azioni di contrasto alle povertà estreme" Programma Regionale.

Qualora il richiedente sussidio abbia, nell'anno in corso usufruito del programma su nominato, potrà ricevere il contributo ordinario di cui al presente regolamento per un max di 3 mesi e non potrà usufruirne se ha rifiutato o non ha rispettato le clausole previste dall'intervento 3 delle "Azioni di contrasto alle povertà estreme".

Si darà comunque priorità all'inserimento previsto dalla Linea 3 del programma regionale.

Contributo straordinario

Il contributo straordinario è un beneficio economico "una tantum" rivolto a nuclei familiari o persone che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di emergenza e disagio a causa di avvenimenti certificati quali malattia, morte, separazione, divorzio ecc.

Essi sono inerenti le necessità primarie quali alimenti, medicinali, utenze domestiche, canoni di locazione insoluti, eventi luttuosi; ecc.

Condizione necessaria è il possesso di una situazione reddituale con Isee ridefinito pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'ISTAT che tiene conto dell'ampiezza delle famiglie;

Il contributo economico straordinario può essere erogato anche sotto forma di buono alimentare e deve comunque essere sempre giustificabile con adeguate pezze che verranno direttamente consegnate dal beneficiario stesso.

Si dà priorità alle persone con inabilità lavorativa e non autosufficienti. Può essere concesso per un max di 6 volte (e cmq a cadenza mensile) in un anno e l'importo sarà definito dal servizio sociale professionale a seconda della situazione e della problematica.

Il contributo ordinario non è cumulabile con i contributi della linea 1, 2 e 3 del programma di "Azioni di contrasto alle povertà estreme".

Qualora nello stesso anno il richiedente abbia già usufruito dei contributi ai sensi della linea 1 e 2 del Programma Regionale di cui sopra, il contributo straordinario potrà essere concesso per un max di 4 volte

Art.7 Contributi economici a famiglie affidatarie.

E un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori, un supporto economico finalizzato al mantenimento del minore affidato.

Si eroga qualora tra il minore e la famiglia affidataria non vi sia vincolo di parentela o non siano ascendenti diretti pertanto obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c

Il contributo verrà erogato in misura proporzionale al minimo vitale in vigore al momento dell'istanza.

Il contributo potrà essere erogato solo in caso ci sia un decreto di affido del Tribunale dei Minori.

Art.8 Contributi economici per integrazioni rette per inserimenti in strutture.

Il Comune può erogare dei contributi economici di compartecipazione al costo della retta per i cittadini residenti che necessitano di essere inseriti in strutture riabilitative e RSA.

I contributi saranno erogati in dipendenza del reddito del nucleo familiare (art. 5 del presente regolamento) e soltanto nel caso in cui l'inserimento in struttura avvenga su segnalazione e su certificazione della ASL e dell'U.V.T.

L'integrazione corrisponderà alla differenza tra il reddito al netto della quota garantita per le spese personali stabilita dall'art. 10 comma 2 del D.P.R 12/89 e integrata dall'eventuale assegno di accompagnamento, nonché dalle somme disposte dagli obbligati agli alimenti.

Il contributo per l'integrazione della retta per l'inserimento di persone non autosufficienti in struttura, verrà liquidato alla famiglia la quale avrà il compito di pagare la somma liquidata alla struttura.

CAPO 3

ITER PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9 Domanda

Chiunque voglia usufruire dei contributi regolamentati dal seguente documento deve compilare apposita istanza disponibile presso l'ufficio servizi sociali del Comune di Bulzi.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente da tutti i documenti di cui al successivo capitolo.

Le domande potranno essere presentate in ogni momento, e saranno esaminate dal servizio entro i 30 giorni a partire dalla data del protocollo e seguendo l'ordine di presentazione, fatta salva l'eccezionale urgenza di determinate situazioni.

L'utente che abbia già ricevuto un contributo economico può presentare domanda trascorsi 30 giorni dalla ricezione dello stesso o dalla chiusura del progetto in caso di contributi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 10 Allegati e documentazione utile

Improrogabilmente, insieme al modulo di richiesta contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto notorio
- Isee del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti l'anno precedente alla richiesta (secondo le leggi in vigore).
- In caso di richiesta di contributo ordinario: Tutte le pezze giustificative per il quale si chiede il contributo (utenze domestiche; contratto d'affitto ecc)

- Eventuali certificazioni di invalidità civile o riconoscimento L.104/92 dei componenti del nucleo familiare.

I seguenti documenti sono da ritenersi obbligatori ai fini dell'apertura dell'iter per il contributo economico.

Il servizio sociale non accetterà istanze né in via informale o che siano corredate da diversa documentazione rispetto a quella appena citata.

Art. 11 Istruttoria e progetto d'intervento.

L'istanza viene compilata dall'utente e con il supporto del servizio sociale. Il servizio sociale ha 30 giorni di tempo per istruire la richiesta. In caso di contributo economico ordinario, il servizio sociale insieme all'utente progetteranno un intervento di inserimento lavorativo nel quale verranno inseriti:

- Situazione attuale sociale del nucleo e/o richiedente
- Obiettivi del progetto
- Durata del progetto
- Modalità di erogazione del contributo e tempistiche
- Attività da svolgere
- Verifiche e controlli

Il progetto prenderà avvio dalle 24 alle 48 ore successiva alla "stipula" dell'accordo sociale con l'utente.

La liquidazione del contributo condiviso e concordato, avverrà tramite determinazione del Responsabile almeno dopo aver compiuto la metà delle ore lavorative previste.

L'attività da svolgere è sottoposta a verifica del servizio sociale o di chiunque venga da esso delegato.

L'utente dovrà mostrare impegno e rispetto per le regole.

Il servizio sociale potrà interrompere il progetto in qualsiasi momento, se vengono meno i patti e le condizioni condivise e menzionate nel progetto, senza darne nessun preavviso.

Nel caso di richiesta di contributo straordinario, il servizio sociale si adopererà a liquidare la somma prevista almeno 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

L'utente beneficiario del contributo ordinario dovrà poi consegnare al servizio le pezze giustificative su come è stato utilizzato il contributo ordinario concesso.

La mancata presentazione delle pezze giustificative comporta la perdita della possibilità di ricevere un ulteriore contributo economico per l'anno in corso e di riferimento.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 Verifiche e controlli

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di compiere dei controlli anche a campione per tutti i casi in cui possano sorgere dei dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente e può pertanto decidere di sospendere o revocare il contributo concesso.

E' garantito il rispetto della privacy a norma del D.lgs 196/2003.

Art. 13 Modifica, sospensione e revoca dell'intervento.

L'assistente sociale, può decidere di modificare, sospendere o revocare il beneficio qualora evidenzi:

- La non realizzabilità del progetto personalizzato concordato con l'utente
- L'inadeguata collaborazione da parte del destinatario del beneficio
- Il non rispetto delle regole sociali e/o legate all'attività svolta in caso di contributo ordinario;
- La non presentazione dei documenti e/o pezze giustificative;

I contributi economici verranno erogati in misura delle disponibilità di fondi di bilancio. Qualora i fondi non coprissero tutte le richieste, si darà priorità secondo i principi citati all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14 Azioni di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio-assistenziali sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatto salvo le conseguenze a carattere penale di cui all'art. 496 del c.p.

Art. 15 Riservatezza e trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dignità e identità personale del beneficiario o richiedente contributi, in conformità alla normativa sancita dal D.lgs 196/2003

Art. 16 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e non ha termini di scadenza.